

TRIBUNALE DI NUORO

Piano di ristrutturazione dei debiti:

Procedimento n° 355 anno: 2021

RELAZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Decreto legislativo 12/01/2019, n. 14, art. 68, comma 2

Consumatore Indebitato: Stefania Chisu

OCC/Gestore della Crisi: Dott.ssa Maria Laura Cugurullo



III.mo Giudice Delegato,

la sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Cugurullo, C.F. CGRMLR57A43B354C Commercialista ed Esperta Contabile, con studio in Cagliari, viale Diaz n.106, PEC marialaura.cugurullo@cgn.legalmail.it nella sua qualità di OCC / Gestore della Crisi del procedimento sopra individuato promosso da CHISU STEFANIA, elettivamente domiciliata in Nuoro, nella Via Monsignor Bua n. 15, presso lo studio dell'Avv. Marilena Bruno che la rappresenta e difende e, con l'ausilio della Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu commercialista con studio in Nuoro V. Monsignor Bua 15,

presenta

la seguente attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovra indebitato che, al fine di renderne più agevole la consultazione, è stata così articolata:

1. Premessa	3
Designazione OCC.....	3
Presupposti di ammissibilità.....	3
Contenuti dell'attestazione	4
2. Informazioni sulla proponente	5
3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	5
4. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	7
Le spese familiari	9
Merito creditizio	10
Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata.....	14
Inesistenza atti in frode ai creditori.....	14
Atti di disposizione degli ultimi 5 anni	14
Atti del debitore impugnati dai creditori	14
5. Indicazione presunta dei costi della procedura.....	14
6. Analisi della situazione patrimoniale e reddituale.....	14
7. Piano di soddisfacimento dei creditori	17
La provvista.....	17
La distribuzione.....	17
8. Convenienza del Piano rispetto alla liquidazione	19
9. Giudizio su fattibilità e sostenibilità del piano proposto	19
10. CONCLUSIONI	20



1. Premessa

Designazione OCC

In data 15/04/2021, la Signora Chisu Stefania ha presentato con l'assistenza dell'Avv. Marilena Bruno, presso il Tribunale di Nuoro, istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organo di Composizione delle Crisi.

Con Provvedimento n. 355/2021 del 2 agosto 2022 il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice Dott. Riccardo De Vito nominava la Dott.ssa Maria Laura Cugurullo con studio in Cagliari (All. 1), per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 355/2021 promosso da Chisu Stefania. La sottoscritta professionista accettava l'incarico e dichiarava, confermandolo ora, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dal D.lgs. 12/01/2019, n.14 e in particolare:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;

Presupposti di ammissibilità

In data 3 novembre 2022 la Signora Chisu Stefania, assistita dall'Avv. Bruno Marilena ha consegnato alla sottoscritta Gestore il Piano di ristrutturazione dei debiti redatto dall'Advisor D.ssa Maria Eugenia Cosseddu.

La scrivente, letto il ricorso ed esaminati gli atti ivi allegati, nonché approfondite le circostanze sulla base delle quali la Ricorrente "consumatrice" ha chiesto di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento rappresenta che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2 lettera c) del D.L.vo 2019 n. 14, in quanto la stessa risulta versare in stato di sovraindebitamento trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente. La Ricorrente presenta una situazione debitoria, oggetto del presente procedimento, che deriva da obbligazioni personali e di consumo e non dall'esercizio di attività di impresa o professionale.



In particolare la Ricorrente:

- si trova in situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c) del D.lgs. 2019 n.14;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. 12/01/2019, n.14;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II, art.69 del D.lgs. 12/01/2019, n.14;
- si è impegnata a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Contenuti dell'attestazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti, per come formulato nell'interesse della debitrice, è corredato da:

- l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute
- l'indicazione dell'inesistenza di beni immobili di proprietà della ricorrente
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni
- sintesi cedolini stipendio da gennaio 2022 a ottobre 2022.
- l'elenco delle spese correnti necessario al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia.

La presente relazione, visto l'articolo 68 del CCII, conterrà:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
3. la valutazione sulla complessità e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
4. l'indicazione presunta dei costi della procedura
5. alcune considerazioni sul merito creditizio rispetto ai finanziamenti ottenuti dal debitore.

La finalità é quella di fornire al Giudice e ai Creditori tutti gli elementi di valutazione idonei a consentire la formazione di un ponderato giudizio sulla convenienza e fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Ricorrente.

I presupposti per l'accesso alla procedura risultano dunque soddisfatti.



Da ultimo si fa presente che il Tribunale di Nuoro è territorialmente competente stante la residenza anagrafica della Ricorrente come da certificato di stato di famiglia dalla stessa prodotto.

2. Informazioni sulla proponente

La Ricorrente è la Signora Chisu Stefania, nata a Nuoro il 20/06/1970 (All.2), residente a Nuoro in Via Pietro Nieddu Semidei n. 57 C.F.: CHSSFN70H60F979H. Ella è dipendente del Ministero dell'Istruzione, Università E Ricerca come Insegnante della Scuola Primaria per cui percepisce una retribuzione mensile netta media di circa € 1.750,00.

Il nucleo familiare, come risulta dal Certificato di Stato di Famiglia (All. 3) , è costituito dalla Ricorrente e dai Figli Pisanu Adriana, C.F. PSNDRN02P63F979I e Pisanu Antonio, C.F. PSNNTN98H30F979D. Il nucleo familiare abita a Nuoro in Via Pietro Nieddu Semidei n. 57, in un immobile in locazione. Nella fase finale del 2022 Adriana Pisanu inizia gli studi universitari a Cagliari, per i quali riceverà una borsa di studio (All. 4) , mentre Antonio Pisanu, avendo raggiunto l'autonomia professionale ed economica come operatore socio sanitario, trasferisce in altra sede la propria residenza All.to 3).

3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

La Ricorrente deve principalmente la propria posizione debitoria ai diversi contratti di finanziamento stipulati con diverse società finanziarie e a diverse cartelle esattoriali non pagate.

Di seguito una presentazione sintetica delle vicende che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento attuale.

Dopo i primi anni di matrimonio (avvenuto nel 1996) trascorsi serenamente sia dal punto di vista affettivo che economico, e con già due figli, la situazione economica della famiglia cominciò a peggiorare. Nel 2004 la Signora venne immessa in ruolo, in qualità di insegnante nella scuola primaria, ma il coniuge perse il lavoro dipendente di autista in una fabbrica di materiali edili e successivamente nell'azienda Arborea. Cominciarono allora anni di sacrifici durante i quali passavano da un consolidamento debiti all'altro, facendo affidamento sul suo stipendio "fisso e sicuro". Il coniuge intraprese un'attività imprenditoriale consistente nella gestione di una palestra, creando non pochi problemi economici, perché i debiti accumulati da lui generati gravavano su tutta la famiglia, e, dopo poco più di un anno vendette la sua quota ad un quarto di quanto aveva investito anzitempo.

Nel 2015 intervenne la separazione (All. 5 Sentenza Tribunale Nuoro dell'11/05/2017) e la Ricorrente si ritrovò in uno stato di crisi che ricomprende una cessione del quinto sullo stipendio, una delega di pagamento, rinnovata poi nel 2018, ma anche con due finanziarie, AGOS DUCATO e COMPASS per le quali



l'ex marito disse, senza azioni conseguenti, che avrebbe contribuito. L'accensione dei debiti con le finanziarie fu dettata dall'esigenza di acquistare un'autovettura e, successivamente, di mantenere una certa disponibilità liquida per le necessità familiari. Contattata dalle finanziarie la Ricorrente firmò delle cambiali ma non riuscì a pagarle in quanto lo stipendio si era ormai ridotto a circa € 1.000 e a fronte di € 510 di affitto risultò difficile onorare i debiti.

Nel 2018 ai problemi legati ai debiti si è aggiunta la malattia, carcinoma mammario bilaterale. La Signora si è dovuta sottoporre a 30 cicli di chemioterapia che ne hanno debilitato il fisico e la mente, causando l'interruzione delle ripetizioni scolastiche che, in quegli anni, la supportavano finanziariamente, seppure parzialmente.

L'ex marito non ha contribuito peraltro correttamente, agli obblighi di separazione e di mantenimento stabiliti dal Tribunale, abbandonandola di fatto, in balia dei problemi che "insieme" avevano creato. *"Ho cercato di non farmi prendere dalla depressione ma certo non è stato facile: la tristezza di vedersi senza capelli, senza forze e poi senza il seno, parte della femminilità così importante, ho attraversato momenti davvero difficili."*

A gennaio 2019 è stata operata (mastectomia bilaterale più cavi ascellari) ma ancora oggi non ha finito il percorso di guarigione; in data 23/01/2023 è stata nuovamente operata allo IEO di Milano (Allegato 6) a causa dell'ispessimento dei tessuti e delle protesi che le erano state inserite in sede di intervento, dovute alle 50 sedute di radioterapia.

Nel frattempo, le sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi che non aveva previsto contandosi fatto che non potessero pignorare il suo già ridotto stipendio. Il risultato è stato che già dal mese di dicembre si è trovata con un pignoramento che ha portato il suo stipendio ad 812 euro mensili. *"La disperazione che ho cercato di tenere a bada in questi anni, nonostante tutto, sta però prendendo il sopravvento. Non posso vivere con circa 800/860 euro al mese, togliendo 510 euro di affitto e le spese varie relative alla casa ed al mangiare, alla salute, al vestiario, alla macchina o ad altre spese ormai indispensabili, quali quelle relative alla linea internet, necessaria a me e mia figlia per il lavoro e lo studio a distanza. Sono sempre in cura e cerco di barcamenarmi tra un avviso di pagamento e l'altro. Mia figlia vuole studiare all'università e la prima tranche della borsa di studio arriverà a dicembre. Il padre ha deciso solo da settembre 2022, rendendosi conto che da sola non avrei potuto sostenere anche le spese universitarie, di versare i 250 euro pattuiti già in sede di separazione."*

Contrariamente al passato, dal settembre 2022, la Ricorrente dichiara di percepire detta somma regolarmente, destinandola al pagamento del canone di locazione per l'immobile di Cagliari della figlia universitaria. (All.to 4 e 7).

Avuto riguardo alle esposte circostanze l'indebitamento non appare colposamente cagionato dalla debitrice. Nella tabella che segue si ritiene utile riportare a conclusione di questo punto, un quadro d'insieme dell'attuale situazione debitoria della Signora Stefania Chisu.



Tabella 1 – Elenco debiti (All. 8)

DEBITI IN ESSERE	CAPITALE
Agenzia entrate e Riscossione (All. 9)	7.465,77
Fiditalia (contratto n. 688228 delega pagamento) – (All. 10)	21.624,00
Fiditalia (contratto n. 685251 cessione di quinto) – (All.10)	25.440,00
Ifis NPL S.p.A. per Compass (All. 11)	12.579,40
Marte Spv Srl per Agos Ducato (All.12)	7.659,37
Comune di Nuoro/TARI (All. 13)	1.626,99
Banco di Sardegna (All.to 21)	2.998,39
TOTALE	79.393,92

4. Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Per tentare di comprendere come la Ricorrente sia giunta allo stato di conclamato sovraindebitamento occorre tornare indietro negli anni e in particolare a quelli compresi tra il 2005 e il 2015. Questa analisi è legata al fatto che l'indebitamento odierno, seppur con qualche leggera diversità nell'entità dei numeri, era già presente nel 2015, in tale data *intervenne la separazione e la Ricorrente si ritrovò con una cessione del quinto sullo stipendio più la delegazione di pagamento, rinnovate poi nel 2018, ma anche con i prestiti di due società finanziarie: AGOS DUCATO e COMPASS*. Diversi eventi hanno determinato il sovraindebitamento: la separazione dei coniugi, la grave malattia della ricorrente, l'intervenuta disoccupazione del coniuge ed il suo successivo tentativo imprenditoriale di porvi rimedio con la scelta di investire nell'apertura della palestra. All'esito dell'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale, senza più le risorse disperse nell'iniziativa e il perdurare della disoccupazione negli anni, le difficoltà finanziarie non poterono che moltiplicarsi sia in termini di debiti che di deterioramento della fiducia coniugale.

Rispetto al contesto socio economico all'interno del quale la famiglia era ed è inserita, vanno sottolineate povertà economica e disoccupazione, che storicamente affliggono diverse famiglie nella città di Nuoro e la sua Provincia per effetto del depauperamento del potere d'acquisto e per effetto della crisi finanziaria globale intervenuta sul finire del primodecennio degli anni 2000. Si evidenzia in merito che la stessa riforma costituita dai principi della ex L.3/2012, ora confluita nel nuovo CCII, è un risultato del sovraindebitamento che, in quel periodo, da fenomeno patologico individuale si è trasformato in fenomeno sociale, con migliaia di individui coinvolti nel problema.


Tornando alla situazione familiare, occorre prendere atto che l'ex coniuge della Ricorrente, pur avendo contribuito personalmente alla nascita e allo sviluppo dei problemi finanziari negli anni in cui il sovraindebitamento si è manifestato, ha penalizzato la posizione della Ricorrente non versando regolarmente i contributi di mantenimento per i figli che la separazione consensuale prevedeva. È evidente che la famiglia convivente, alle condizioni date, non poteva avere nessuna chance di uscire




dallo squilibrio finanziario. Situazione che si sarebbe aggravata negli anni successivi al 2015 anche per la comparsa della malattia della Signora Chisu.


L'evoluzione della situazione dei redditi/entrata e delle uscite per rimborsi viene rappresentata, di seguito e puntualmente, per gli anni 2017-2022. La ricostruzione per gli ultimi cinque anni è stata effettuata attraverso i cedolini stipendiali e la verifica dei movimenti bancari significativi (All. 14); di essa esprimono la sintesi alcuni grafici che consentono di valutare visivamente la criticità del sovraindebitamento.

Nel grafico viene rappresentata attraverso i dati medi su base annua (dal 2017 al 2022) l'evoluzione annuale della differenza fra stipendio al lordo delle trattenute per rimborsi e stipendio netto incassato.



Il grafico sottostante fornisce la stessa rappresentazione con i dati mensili. Il costante parallelismo delle linee dei grafici rappresenta la costante e pluriennale criticità dei pagamenti per rimborsi.





Nel grafico viene rappresentato il valore cumulato dei rimborsi che, nel corso degli anni considerati arriva al livello di circa 50.000€.

Le spese familiari

Le spese familiari costituiscono uno degli elementi più importanti nelle valutazioni di una procedura di sovraindebitamento e sono evidentemente correlate alla natura e quantità dei redditi che le consentono. La ricostruzione di tali spese per la famiglia della Ricorrente è rappresentata nella tabella seguente.

Tabella 2 – Elenco spese familiari mensili (All. 15)

SPESE CORRENTI NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA DEBITRICE DA INDICARE AIS SENSI DELL'ART. 75 comma 1, lett.e) CCII	
Affitto casa di residenza (All. 16)	510,00
Corrente elettrica in media mensile	80,00
Acqua media mensile circa	60,00
Gas (anche riscaldamento)	60,00
Abbigliamento	90,00
Casa	60,00
Auto	70,00
Assicurazioni	50,00
Alimentazione	370,00
Telefoniche e fibra	10,00
Altri beni e servizi	30,00
Totale	1.390,00

In merito alla stima delle spese e alla relativa attendibilità si riportano in allegato alcune statistiche sulla spesa delle famiglie elaborate dall'ISTAT particolarmente significative rispetto al caso in procedura.



PROSPETTO 1. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anni 2020-2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	
	Sud	
	2020	2021
SPESA MEDIANA MENSILE	1.650,57	1.636,14
SPESA MEDIA MENSILE	1.898,09	1.971,29

PROSPETTO 2. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPO DI COMUNE DI RESIDENZA. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	TIPO DI COMUNE			Totale
	Centro area metropolitana	Periferia area metropolitana e comuni con 50.001 abitanti e più	Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)	
SPESA MEDIANA MENSILE	2.283,79	2.103,22	1.939,33	2.047,57
SPESA MEDIA MENSILE	2.756,67	2.472,55	2.314,71	2.437,36

PROSPETTO 3. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI
SPESA MEDIANA MENSILE	2.506,76
SPESA MEDIA MENSILE	2.881,20
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	573,30
Non alimentare	2.307,91

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE
	Mono-genitore
SPESA MEDIANA MENSILE	1.985,16
SPESA MEDIA MENSILE	2.316,66
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	469,24
Non alimentare	1.847,42

Merito creditizio

Con le disposizioni del CCII, il legislatore valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e “ripartire da zero”.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l’art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che “l’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio



del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

L'entità delle spese, come rappresentata nella Tabella 2, risulta rilevante rispetto ai due diversi aspetti che vanno valutati in un ricorso per ristrutturazione dei debiti per sovraindebitamento:

1. la congruità delle spese e la loro adeguatezza ai redditi familiari e alle esigenze di un mantenimento dignitoso. In questo primo caso l'accento è posto sulla normalità delle spese in relazione alle esigenze di un normale nucleo familiare secondo le statistiche nazionali;
2. la considerazione del loro ammontare reale e teorico da parte dei soggetti finanziatori nelle valutazioni di merito creditizio. In questo secondo caso ciò che viene valutata è la corretta verifica del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori.

Rispetto al primo punto, il confronto con le statistiche rivela una situazione di consumo largamente inferiore alle medie calcolate dall'Istat.

Rispetto alla definizione di un reddito parametrico per il processo valutativo descritto al punto 2) si deve fare riferimento alla metodologia descritta dall'articolo 68, comma 3, del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (contenuto già presente nella L.3/2012) il quale, al fine di definire l'importo necessario ad un mantenimento dignitoso "ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159".

Riguardo al momento da prendere in considerazione, per la valutazione in questa procedura di sovraindebitamento, occorre riferirsi agli anni in cui il debito nasce. L'anno in questione è quello del 2014. In applicazione della metodologia descritta dall'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 12 gennaio 2019 (già presente nella L. 3/2012) i parametri da utilizzare sono i seguenti:

- Scala di equivalenza 2014: 2,66;
- Assegno sociale su 12 mensilità 2014: 484,91;



- Reddito parametrico: 1.289,86;
- Stipendio medio mensile del periodo 1.550,00 circa

Moltiplicando l'indice di equivalenza per l'ammontare dell'assegno sociale, allora (2014) pari a € 484,91, si ottiene dunque un importo pari a € 1.289,86.

Nella tabella 3 vengono rappresentate le simulazioni di calcolo relative agli anni 2014 e 2015.

Tabella 3 - Reddito reale e di mantenimento

Redditi e capacità di restituzione finanziamento reale e di mantenimento		
Anno	2.014	2.015
Importo assegno sociale	484,91	485,63
Parametro di equivalenza ISEE	2,66	2,66
Reddito netto da lavoro	1.550,00	1.570,00
Altri redditi		
A) Reddito Netto totale	1.550,00	1.570,00
B) Reddito di mantenimento	1.289,86	1.291,78
C) Capienza per rimborsi (A-B)	260,14	278,22

Rispetto al **contenuto della Tabella 3**, attraverso i dati relativi al reddito netto totale e a quello vitale o di mantenimento è possibile definire la capacità di rimborso dei finanziamenti come differenza tra il primo e il secondo.

Tabella 4A - Capacità di restituzione finanziamenti e carico rateale mensile anni 2014/15

Capacità di restituzione finanziamenti e carico rateale mensile	2014	2015
C) Capienza per rimborsi (A-B – Tabella 3)	260,14	278,22
<i>D1) Rata cessione quinto Fiditalia</i>	-312	-312
<i>D2) Rata prestito delega Fiditalia</i>	-235	-235
<i>D3) Rata prestito Compass</i>	-281	-281
<i>D4) Rata prestito Agos Ducato</i>	-161	-161
E) Differenza (C-D)	-728,86	-710,78

Dall'analisi dei dati sembrerebbe che in nessun caso i debiti rateizzati allora in essere rientrino nella capienza, ed anzi ne costituiscono circa il triplo.

Nel corso dell'anno 2016, in considerazione del carico rateale complessivo a cui si è aggiunto un pignoramento su quota dello stipendio, la Ricorrente è stata costretta ad interrompere i pagamenti sui



prestiti Compass e Agos Ducato. Nell'anno 2018, l'anno della malattia, la Signora Chisu chiede ed ottiene il rinnovo della cessione e del prestito delega. Anche in questo caso i debiti mensili e quelli ormai in sofferenza mensilizzati delle società finanziarie superano la soglia della capienza reddituale per rimborsi. In questo caso la differenza è ridotta per la riduzione dell'indice di equivalenza dell'Isee a 2,24 in quanto il nucleo familiare non è più di 4 persone ma di 3 (per effetto della separazione coniugale).

Tabella 4B - Capacità di restituzione finanziamenti e carico rateale mensile anno 2018

Capacità di restituzione finanziamenti e carico rateale mensile	2018
C) Capienza per rimborsi (A-B)	620,72
D1)Rata cessione quinto Fiditalia	-318
D2) Rata prestito delega Fiditalia	-250
D3) Rata teorica stimata prestiti Compass e Agos Ducato in sofferenza	-350*
D4) Rata prestito Agos Ducato	
E) Differenza (C-D)	-297,28

Come si evince dalle tabelle 3 e 4 l'entità delle rate mensili relative ai finanziamenti supera abbondantemente la capacità di restituzione, stimata secondo le indicazioni della legge.

Sul punto occorre precisare ancora che l'art.124-bis del T.U.B. prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso e ottenute consultando le banche dati.

Rispetto a ciò, giova evidenziare soprattutto, per quanto attiene ai finanziamenti concessi dalle società finanziatrici nel corso degli anni, che le stesse avrebbero dovuto effettuare le opportune valutazioni nella concessione dei prestiti, mediante la consultazione delle banche dati.

L'art. 12-bis comma 3-bis (comma inserito, con effetto dal 25/12/2020, dall'art. 4-ter del D.L.28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/12/2020, n.176), stabilisce che: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

La verifica del merito creditizio, dunque, non costituisce più solo un onere ma anche un preciso obbligo di legge, che va adempiuto con un grado di diligenza commisurata alla qualifica professionale del soggetto ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cod. civ.. Tale obbligo è stabilito non solo a tutela della propria posizione negoziale, ma anche di quella dello stesso cliente, contraente debole del rapporto, e promana direttamente dagli obblighi di buona fede ex artt. 1374 e 1375 cod. civ. che permeano il regolamento negoziale.

È evidente allora che l'istruttoria sulla solvibilità del cliente non possa esaurirsi in una mera autodichiarazione di solvibilità del debitore, che non può esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le



proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente.

In conclusione, nel rispetto del dispositivo contenuto nell'art. 68, comma 3 D.Lgs. 2019 n. 14, si può affermare che verosimilmente i soggetti finanziatori, ed in particolare Fidelity, considerarono troppo ottimisticamente la sostenibilità dei prestiti concessi alla Signora Chisu Stefania.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Sulla scorta di quanto è stato prodotto e di quanto la scrivente ha autonomamente reperito si può confermare la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione acquisita dall'OCC a corredo della proposta.

Pertanto si può confermare che il Piano di ristrutturazione dei debiti, così come integrato dallo stesso OCC in corso di procedura, consente la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, secondo l'art. 70 comma 9 del D.Lsv. 12 gennaio 2019, n. 14 che, nella fattispecie, non potrebbe essere rappresentata dalla liquidazione del patrimonio in quanto il debitore è sostanzialmente nullatenente.

Inesistenza atti in frode ai creditori

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori attraverso la eventuale depauperazione del patrimonio (di fatto inesistente).

Atti di disposizione degli ultimi 5 anni

Dall'analisi della documentazione fornita dal consumatore, l'OCC non ha evidenziato alcun atto volto a sottrarre beni dal patrimonio al fine di diminuire le garanzie ex art. 2740 c.c. in favore dei suoi creditori.

Atti del debitore impugnati dai creditori

Dalla documentazione in atti, risulta il pignoramento di quota dello stipendio della Ricorrente da parte di IFIS NPL S.p.A..

5. Indicazione presunta dei costi della procedura

Il compenso previsto per la procedura connessa agli uffici dell'OCC e della scrivente Gestore delle crisi, come da preventivo provvisorio sottoscritto dalla Signora Chisu in data 15/06/2022, ammonta a €3.364,12 comprensivo di iva e oneri di legge, di cui risulta già versato un acconto di € 400,00 già comprensivo di iva e oneri di legge.

Al compenso dell'OCC si aggiunge il compenso dell'Avv. Marilena Bruno (€1157,22) e della D.ssa Cosseddu (€996,00), che hanno assistito la Signora Chisu Stefania.

6. Analisi della situazione patrimoniale e reddituale



I redditi del proponente derivano da lavoro dipendente presso il Ministero dell'Istruzione, Università E Ricerca, RTS di Nuoro, con qualifica di Docente scuola elementare.

I redditi degli ultimi anni risultanti dalle Certificazioni Uniche, sono così riassunti:

Tabella 5 – Redditi ultimi 5 anni (ALL. 17)

Modelli 730/CU	Anno imposta	Retribuzione annua lorda lavoro dipendente da certificazione unica	
730/2019	2018	27.214,00	
730/2020	2019	27.010,00	
730/2021	2020	26.094,00	
730/2022	2021	28.157,00	
730/2023	2022	(30.500,00 + 2.544,00)	33.044,00

Il maggior reddito relativo all'anno 2022 si riferisce ad una collaborazione occasionale con il Liceo Classico Giorgio Asproni di Nuoro in qualità di Tutor per corsi formazione docenti che ha comportato un aggravio di tassazione IRPEF di euro 827,00 in sede di conguaglio 730 dei due redditi.

I redditi mensili netti percepiti negli ultimi mesi, sono stati i seguenti:

Tabella 6 – Stipendi da busta paga anno 2022 (All. 18)

MESE	STIPENDIO NETTO	Altre tratt. Inps Irpef	Cessione quinto	Delega	Pignoramento IFIS per Compass*	Stipendio al lordo trattenute
GENNAIO	876,36	549,77	318,00	189,49	326,76	2.260,38
FEBBRAIO	1.247,49	549,77	318,00	189,49	326,76	2.631,51
MARZO	857,96	568,17	318,00	189,49	326,76	2.260,38
APRILE	853,76	583,48	318,00	189,49	326,76	2.271,49
MAGGIO	860,76	576,84	318,00	189,49	326,76	2.271,85
GIUGNO	859,32	572,88	318,00	189,49	326,76	2.266,45
LUGLIO	2.169,76	611,49	318,00	189,49	326,76	3.615,50
AGOSTO	882,82	570,99	318,00	189,49	326,76	2.288,06
SETTEMBRE	861,65	574,60	318,00	189,49	326,76	2.270,50
OTTOBRE	881,17	600,49	318,00	189,49	326,76	2.315,91
NOVEMBRE	851,65	584,60	318,00	189,49	326,76	2.270,50
DICEMBRE	2.215,31	1.494,03	318,00	189,49	326,76	4.543,59

*IFIS NPL S.p.A. ha ottenuto la riduzione dell'importo di cui alla delega Fidelity da euro 250,00 ad euro 189,49 per poter implementare la propria rata di rientro



Trattandosi di reddito da lavoro dipendente, esso è tendenzialmente costante e lo sarà anche nel corso degli anni futuri, pertanto deve essere considerato l'unica fonte certa da destinare al pagamento delle posizioni debitorie.

Il reddito medio mensile calcolato per il 2022 è di circa € 933,00 euro a fronte di un reddito lordo mensile medio di euro 2.605,00.

In caso di omologa della proposta, la Ricorrente chiede che le trattenute del quinto dello stipendio e della delega del creditore Fiditalia Spa così come il pignoramento di IFIS S.p.A. vengano revocati.

Nello specifico, nel caso di cessione di crediti futuri quale lo stipendio, il trasferimento si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza e se, al momento dell'eventuale omologazione di un piano di ristrutturazione del debito il credito ceduto non è ancora sorto, tale cessione risulta non opponibile all'omologazione del piano al pari della non opponibilità al fallimento in caso del fallimento del cedente un credito non ancora sorto e per il quale si è verificato l'effetto traslativo della cessione anche se tempestivamente notificata ed accettata ai sensi dell'art. 2914 n. 2 C.C.. Si concorda con tale principio applicabile anche all'accordo di ristrutturazione del consumatore, equiparato all'atto di pignoramento per quanto concerne il decreto di omologazione e la non opponibilità dei crediti futuri successivi all'omologa del piano determina che il debitore può disporre di tali crediti (quote di redditi futuri) per progettare il piano di ristrutturazione dei propri debiti. Inoltre, non assoggettare anche i cessionari del quinto dello stipendio ad una rimodulazione debitoria nel quantum così come prevista per gli altri creditori del piano, violerebbe la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum).

A tale scopo è indispensabile considerare la ratio del nuovo assetto normativo introdotto con il D.Lgs. 12/01/2019 n.14, entrato in vigore il 15/07/2022. Ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D.Lgs.12/01/2019 n.14, c.3: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Beni Immobili

La debitrice non è proprietaria di beni immobili (All.to 19).

Beni mobili registrati

La debitrice è proprietaria dell'autovettura CITROEN FC8HXB acquistata il 25/03/2010 al prezzo di euro 6.500 la cui valutazione attuale desunta dal sito internet Autoscout 24 oscilla tra i 1900 e i 2100 euro (all. 20).

Disponibilità liquide

Il saldo disponibile rilevato su Postepay Evolution alla data del 03/08/2023 ammonta ad euro 1,93, mentre il saldo del c/c n° 3021 Banco di Sardegna alla medesima data presenta un saldo negativo di - € 2.998,39 a fronte di un fido di € 3000,00 (All.to 21).



Atti dispositivi negli ultimi 5 anni

La Ricorrente dichiara di non possedere quote e partecipazioni, di non aver compiuto negli ultimi 5 anni alcun atto di disposizione del proprio patrimonio e che non sussistono procedure esecutive mobiliari o immobiliari pendenti a suo carico.

7. Piano di soddisfacimento dei creditori

Escluse le ipotesi della liquidazione di un attivo patrimoniale sostanzialmente inesistente e quella di lasciare immutata la situazione attuale, con il nuovo codice della crisi di impresa l'unica ipotesi perseguibile per la soluzione del sovraindebitamento del consumatore è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti.

La provvista

La proposta della Ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori tutti attraverso la destinazione ad essi della **somma di € 20.000,00 derivante dal contratto di finanziamento chirografario di pari importo accordato dall'istituto di credito Intesa San Paolo (All.to 22), grazie all'intervento in garanzia della Fondazione antiusura Sant'Ignazio da Laconi Onlus. La Fondazione Antiusura Sant'Ignazio da Laconi Ets, nell'ambito della Caritas diocesana di Cagliari, svolge un'azione di prevenzione educativa e informativa per diffondere una cultura ispirata ai valori della solidarietà e della sobrietà, attraverso uno stile di vita improntato ad un uso responsabile del denaro.** Il prestito prevede la restituzione di 72 rate mensili di €317,48 e consentirà il pagamento dei creditori in un'unica soluzione e in tempi brevi, circa 30 giorni dall'omologa del piano (All.23).

Si evidenzia infine che l'ex coniuge, così come da dichiarazione sottoscritta (All.to 7), si farà garante nel concorso delle spese per il mantenimento della figlia Adriana.

La distribuzione

Di seguito le percentuali di soddisfazione dei creditori:

Per i crediti prededucibili si prevede

- pagamento integrale dell'onorario spettante all'OCC dottoressa Maria Laura Cugurullo (100%)
- pagamento integrale dell'onorario spettante all'avvocato Marilena (100%)
- pagamento integrale dell'onorario spettante all'Advisor D.ssa Cosseddu (100%)

Per i crediti chirografari è previsto un pagamento a saldo, in percentuale del 15,42% rispetto al valore del debito, per tutti i creditori.

I crediti dell'Agenzia Riscossione e del Comune di Nuoro con privilegio ex art. 2752 C.C. verranno soddisfatti seguendo le indicazioni del comma 4 dell'art. 67 secondo il quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul



ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Poiché per i beni mobili registrati oggetto della prelazione è stato stimato un valore di liquidazione di circa €2.100,00 i crediti vantati da Agenzia Riscossione e Comune di Nuoro saranno saldati più che proporzionalmente a tale valore, ovvero nella misura del 40,00%.

Di seguito la sintesi della proposta di ristrutturazione dei debiti con la distribuzione di una somma pari ad **20.000,00 euro**.

Tabella 7 – Crediti in pre deduzione

Crediti in pre deduzione	TIPOLOGIA	IMPORTI DOVUTI E A SALDO
Dott.ssa Maria Laura Cugurullo	f.f. O.C.C.	3.364,12
Avv. Marilena Bruno (All.to 29)	Assistenza legale	1.157,52
D.ssa Maria Eugenia Cosseddu (All.to 29)	Advisor	€ 996,00
TOTALE		€ 5.517,64

Tabella 7 – Crediti privilegiati

Crediti privilegiati	Debito	Privilegio	Chirografo	% Sodd.ne	Importo a saldo
Agenzia entrate e Riscossioni	7.465,77	7.465,77		40%	2.986,31
Comune di Nuoro	1.626,99	1.626,99		40%	650,80
TOTALE	9.092,76	9.092,76			3.637,10

Tabella 7 – Crediti Chirografari

Crediti chirografari	Debito	Privilegio	Chirografo	% Sodd.ne	Importo a saldo
Fiditalia (cessione del quinto)	25.440,00		25.440,00	15,426%	3.924,37
Fiditalia (delega di pagamento)	21.624,00		21.624,00	15,426%	3.335,72
Ifis per Compass (pignoramento)	12.579,40		12.579,40	15,426%	1.940,50
Marte spv per agos ducato	7.659,37		7.659,37	15,426%	1.181,53
Banco di Sardegna	2.998,39		2.998,39	15,426%	463,14
TOTALE	70.301,16		70.301,16		10.845,26

Nota: La rateizzazione decorrerà dal mese successivo all'omologa. La differenza tra la disponibilità mensile e



il pagamento delle rate verrà accantonata per spese bancarie, bolli e diritti.

8. Convenienza del Piano rispetto alla liquidazione

Ai sensi dell'art. 70 comma 9 del D.Lsv. 12 gennaio 2019, n. 14, la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza della proposta di piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente. Essendo la Ricorrente proprietaria soltanto di un automezzo del valore commerciale di € 2.100,00 circa, l'ipotesi liquidatoria di beni patrimoniali non può essere presa in considerazione.

La scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione, è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta.

A conclusione della presente relazione secondo il disposto dell'art.68 comma 2 lett.c del DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14, la sottoscritta OCC D.ssa Maria Laura Cugurullo,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperite dagli uffici tributari e dalle banche dati pubbliche (Banca d'Italia All. 24, Crif All. 25, carichi pendenti Procura Repubblica Nuoro All.to 26, visura protesti All.to 27, Certificato unico debiti tributari All.to 28) oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nel piano presentato trovano corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare del loro credito e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, come richiesto dall' art. 68 comma 2 lett.c del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

9. Giudizio su fattibilità e sostenibilità del piano proposto

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano si ritiene lo stesso, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, sostenibile e fattibile.

Il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento del 40% del dovuto per i creditori privilegiati ed il 15,42 % per quelli chirografari.



Sulla base di quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Gestore della crisi

ESAMINATI

i documenti messi a disposizione dal Piano e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il piano del consumatore predisposto dal debitore con l'assistenza dell'Advisor,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla fattibilità e convenienza del piano proposto e

ATTESTA

la veridicità dei dati, la coerenza e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dalla Signora Chisu Stefania.

10. CONCLUSIONI

Considerato che l'attivo a disposizione risulta inficiato dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio e dalla delega sullo stipendio (contratti di finanziamento Fidelity) e dal pignoramento di Ifis S.p.A., e che la prosecuzione delle trattenute sullo stipendio su base volontaria o forzata potrebbero inficiare la prosecuzione del piano, la Ricorrente richiede al Sig. Giudice di disporre, ai sensi dell'art. 67 c.3 del D.Lgs.12/01/2019 n.14, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori. È importante che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 78 comma 2 lett.d D.Lgs.12/01/2019 n.14).

Il sottoscritto Gestore chiede dunque che il Giudice Delegato, previa attuazione delle prescrizioni di legge e la fissazione dell'udienza con convocazione dei creditori solo ai fini di eventuali contestazioni,

VOGLIA

In via preliminare:

- a. Ordinare la sospensione ex art. 78 comma 2 lett. d D.Lgs. 12/01/2019 n.14;

In via principale

- b. accertare e dichiarare la fattibilità del Piano di ristrutturazione proposto dal debitore;
- c. per l'effetto, omologare il presente Piano di ristrutturazione.

Si resta a completa disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsiasi chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.



Con osservanza

Cagliari, li 18/09/2023



Firmato digitalmente da:
CUGURULLO MARIA LAURA
Firmato il 25/09/2023 16:18
Seriale Certificato: 3880
Valido dal 29/10/2020 al 29/10/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Allegati

- ALLEGATO N.1 – Atto di Nomina OCC e Istanza legale Avv. M. Bruno per accesso alla procedura
- ALLEGATO N.2- Documenti di Riconoscimento Chisu Stefania
- ALLEGATO N.3- Certificazione Stato di Famiglia e Dichiarazione sostitutiva Certificazione di famiglia
- ALLEGATO N.4- Certificazione Borsa di studio Pisanu Adriana e Contratto di locazione Pisanu Adriana
- ALLEGATO N.5 - Sentenza separazione coniugale
- ALLEGATO N.6- Diagnosi malattia-Lettera dimissione IEO- Certificazione Legge 104
- ALLEGATO N.7- Dichiarazione garante Pisanu Pier Paolo e copie dei bonifici ex coniuge
- ALLEGATO N.8-Elenco creditori
- ALLEGATO N.9- Estratto debitorio Agenzia delle Entrate-Riscossione
- ALLEGATO N.10-Contratto con delegazione di pagamento n° 688228 con Estratto conto n°688228 e contratto Fiditalia n° 685251 con cessione di Quinto stipendio
- ALLEGATO N.11-Atto di pignoramento presso terzi IFIS NPL
- ALLEGATO N.12- Precisazione credito Agos Ducato- Marte SPV
- ALLEGATO N.13- Comune di Nuoro/ Tari
- ALLEGATO N.14-Estratti conto Banco di Sardegna dal 2016 al 2020
- ALLEGATO N.15- Elenco spese mensili familiari
- ALLEGATO N.16-Contratto di locazione Chisu Stefania
- ALLEGATO N.17- Modello 730/2023 redditi 2022/2022 redditi 2021/2021 redditi 2020/2020 redditi 2019/2019 redditi 2018 e Certificazione Unica anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023
- ALLEGATO N.18-Cedolini paga anno 2022/da luglio a dicembre 2020/gennaio 2021
- ALLEGATO N.19-Visura Catastale Agenzia delle Entrate
- ALLEGATO N.20-Visura PRA-Valutazione auto Priceguru-Libretto di circolazione auto
- ALLEGATO N.21-Saldo disponibile Postepay Evolution
- ALLEGATO N.22-Piano ammortamento Finanziamento Banca Intesa San Paolo
- ALLEGATO N.23-Parere positivo Finanziamento Intesa San Paolo
- ALLEGATO N.24-Consulenza pratica Dott.ssa Cosseddu e Studio legale Bruno
- ALLEGATO N.25- Visura Banca d'Italia
- ALLEGATO N.26- Visura CRIF
- ALLEGATO N.27- Visura Protesti
- ALLEGATO N.28- Certificato Carichi pendenti
- ALLEGATO N.29-Certificato Unico debiti tributari
- ALLEGATO N. 30 – Preventivo OCC sottoscritto

